



Regione Lombardia

DECRETO N. 14474

Del 10/10/2018

Identificativo Atto n. 2483

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

RILASCIO ALLA SOCIETA' CHEMISOL ITALIA SRL DELLA CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA, SENZA OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER LO SCARICO NEL FIUME OLONA (VA061), IN COMUNE DI CASTELLANZA (VA) DELLE ACQUE PROVENIENTI DALL'EMUNGIMENTO DI SETTE POZZI BARRIERA IN REGIME MISO - PRAT. 2238 - COD. SIPIUI PI_18_00000028018 - VA054042018. - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE REP. N. [9271](#) DEL [10/10/2018](#)

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE INSUBRIA

VISTI:

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 2 aprile 2002, n. 5, "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)";
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali" e s.m.i.;
- l'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale" e s.m.i.;
- la dgr 23 ottobre 2015, n. X/4229 "Riordino dei Reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" e s.m.i.;
- la dgr 18 dicembre 2017 n. X/7581 "Aggiornamento della dgr 23 ottobre 2015, n. X/4229 e ss.mm.ii. "Riordino dei Reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della l.r. 15/03/2016, n. 4, art. 13 comma 4)";

ESAMINATA l'istanza, presentata dalla società CHEMISOL ITALIA SRL, PIVA09921520152 con sede legale in via Sempione n. 13 - Castellanza (VA) - pervenuta il 06/06/2018 - prot. AE12.2018.0009518, intesa ad ottenere il rilascio della concessione di polizia idraulica, senza occupazione di area demaniale, per lo scarico nel Fiume Olona (VA061), in Comune di Castellanza (Va) delle acque provenienti dall'emungimento di sette pozzi barriera in regime MISO, - prat. n. 2238 - cod. SIPIUI PI_18_00000028018 - VA054042018;

RILEVATO che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia idraulica;

CONSIDERATO CHE il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO come stabilito con la DGR 18 dicembre 2017 n. X/7581;

PRESO ATTO della nota protocollo n. AE12.2018.0013097 del 30/07/2018 con la quale AIPO



Regione Lombardia

ha trasmesso parere idraulico favorevole a che la società concessionaria realizzi quanto richiesto, secondo quanto previsto nel progetto allegato con le seguenti prescrizioni:

- Il concessionario attui in fase di esecuzione dell'intervento ogni provvedimento che l'autorità idraulica riterrà opportuno ai fini del buon regime del corso d'acqua, per la salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- venga tenuta indenne e sollevata l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni molestia o richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esecuzione e dall'esercizio dell'opera autorizzata, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idrometrica, non esclusi gli eventi di piena;
- per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse a eventuali fenomeni di piena il concessionario dovrà adattarsi alle mutate condizioni;
- nel caso di eventuali interventi di competenza dell'Agenzia, in corrispondenza dell'opera in oggetto, eventuali danni arrecati all'opera medesima fino a mt. 10 dal ciglio di sponda saranno a carico del concessionario;
- venga ripristinata la difesa esistente dell'argine con la medesima tipologia;
- dovranno essere comunicati ad AIPO, le date di inizio e fine lavori, corredata dello stato as-built delle opere realizzate all'ufficio operativo di Milano, al fine dell'esercizio delle attività di controllo delle opere e delle pertinenze idrauliche.

PRESO ATTO della relazione istruttoria del 18/09/2018 - redatta da Regione Lombardia - UTR Insubria di Varese, che tiene conto del parere di AIPO di cui sopra, e dalla quale risulta che le opere oggetto dell'istanza, non generano né inducono:

- modifiche del profilo inviluppo di piena;
- riduzione significativa della capacità di invaso dell'alveo;
- interazioni con le esistenti opere di difesa idraulica;
- alterazione del sistema fluviale per l'eventuale futura realizzazione di opere idrauliche;
- modifiche dell'assetto morfologico e plano-altimetrico dell'alveo inciso e di piena;
- modifiche delle caratteristiche naturali e paesaggistiche della regione fluviale;
- alterazioni delle condizioni di sicurezza dei luoghi rispetto alla piena;

VERIFICATA, a seguito dell'istruttoria esperita, la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione per la durata di 30 (trenta) anni;

VISTO l'allegato disciplinare, rep. n. 9271— sottoscritto in data 10/10/2018, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che il presente procedimento si è concluso nel termine previsto dal suo avvio, così



Regione Lombardia

come stabilito con DGR n. 7581 del 18/12/2017 in conformità al disposto dell'art. 2 della L. 241/90 e succ.mm.ii. e dell'art 5 della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 e tenuto conto delle seguenti sospensioni:

- 06/06/2018 presentazione dell'istanza;
- 04/07/2018 sospensione per richiesta parere AIPO;
- 30/07/2018 ripresa dei termini per trasmissione parere AIPO;
- sospensione dei termini il 21/09/2018 per la richiesta, da parte dell'UTR, della documentazione amministrativa e dei relativi pagamenti;
- ripresa dei termini il 03/10/2018 a seguito della trasmissione da parte del concessionario, della documentazione amministrativa e del pagamento dei canoni;

RITENUTO di dover rilasciare alla suddetta società CHEMISOL ITALIA SRL, la concessione di polizia idraulica di cui trattasi per la durata di 30 (trenta) anni successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

CONSIDERATO che il canone di concessione, dovuto ai sensi dell'allegato F della d.g.r. n. X/7581 del 18/12/2017 e quantificato, come da codifica S.2 - (*Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc*) € 461,76 (pari ai 6/12) per l'annualità corrente verrà versato a favore di Regione Lombardia e accertato dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 sullo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i., a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

RITENUTO che non sia da acquisire l'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

VISTI:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura: la DGR n. XI/5 del 04/04/2018 "Primo Provvedimento Organizzativo", la DGR n. XI/126 del 17/05/2018 "Secondo Provvedimento Organizzativo" e la DGR n. XI/182 del 31/05/2018 "Terzo Provvedimento Organizzativo";
- ed in particolare la DGR n. XI/294 del 28/06/2018 "IV Provvedimento organizzativo 2018", che affida al dott. Augusto Conti l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Insubria";

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;



Regione Lombardia

DECRETA

1. di rilasciare alla società CHEMISOL ITALIA SRL, PIVA09921520152 con sede legale in via Sempione n. 13 – Castellanza (VA) la concessione di polizia idraulica, senza occupazione di area demaniale, per lo scarico nel Fiume Olona (VA061), in Comune di Castellanza (Va) delle acque provenienti dall'emungimento di sette pozzi barriera in regime MISO, per 30 (trenta) anni successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato;
2. di approvare l'allegato disciplinare rep. n. 9271 sottoscritto in data 10/10/2018, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;
3. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, sarà versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli art 26 e 27 del D.lgs 33/2013;
5. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione;
6. di stabilire che il Concessionario deve tenere sollevato e indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio;
7. di stabilire che sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del disciplinare di concessione;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente e al comune di Castellanza (VA).

Il Dirigente dell'Ufficio
Territoriale Regionale Insubria
(Dott. Augusto Conti)

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge